



COMUNE DI FARA GERA D'ADDA

PROVINCIA DI BERGAMO
Tel. 0363 688601 - Fax 0363 398774 - P. IVA 00294190160
Piazza Roma n. 1- Fara Gera d'Adda – 24045 (BG)

COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N. 10 del 24/04/2013

Codice Ente: 10099

OGGETTO: "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2013."

L'anno **duemilatredici**, addì ventiquattro del mese di aprile alle ore 20:45, presso la sede municipale, in seguito a regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria**,

Seduta **pubblica**, di **Prima** convocazione
Fatto l'appello nominale risultano presenti:

1	PIAZZALUNGA VALERIO	SI
2	ALOISIO GIUSEPPE	SI
3	PIOLDI SILVIA	SI
4	ASSANELLI RAFFAELE	SI
5	MOLERI ANGELO	SI
6	COLOMBO LUCIO VINCENZO	NO
7	GIUSSANI ALBERTO	SI
8	GROSSI GLAUCO	SI
9	TIBALDI MARIA	SI
10	GAVAZZI GIUSEPPINA	SI
11	MACCARINI PIER GIUSEPPE	SI
12	SACCHI RENATO	SI
13	SOLBIATI GIANCARLO	SI
14	GIBILLINI CRISTIAN	NO
15	VILLA GIOVANNA MARIA	NO
16	FILOTTO GIANNI MARIA	SI
17	GAMBARONI LORELLA SANTINA	SI

Totale presenti 14 Totale assenti 3

Partecipa Il Segretario Generale - Dott. Enrico Maria GIULIANI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco signor PIAZZALUNGA Valerio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Relaziona l'Assessore Moleri, il quale premette che obiettivo dell'A.C. è di diminuire le aliquote Imu su tutti gli immobili, ad eccezione degli edifici rurali strumentali in quanto non possibile.

Evidenzia che quest'anno non si conosce nessun dato relativo ai tagli dei trasferimenti e che si hanno informazioni confuse su voci interessanti il bilancio.

Sottolinea che sono state individuate le aliquote, di cui alla proposta della deliberazione in oggetto, al fine di abbozzare il bilancio di previsione 2013: 0,5% per abitazione principale e relative pertinenze, 0,96% per gli altri immobili, 0,2 % per i fabbricati rurali ad uso strumentale.

Informa che il gettito delle cat. D andrà allo Stato che compenserà l'introito attraverso i trasferimenti del fondo di solidarietà, rimarcando la mancanza di dati certi.

Il Sindaco ribadisce il quadro di incertezze ed aggiunge la necessità di deliberare entro il 9 maggio le aliquote Imu, al fine di essere pubblicate sul sito del ministero e diventare operative in sede di acconto.

Il Consigliere Filotto propone di emendare le aliquote individuate dalla G.C. prevedendo al punto b) la riduzione dallo 0,5% allo 0,4% per le abitazioni principali e al punto d) la riduzione dallo 0,96 allo 0,76 per le aliquote base.

Sostiene la logicità della proposta, non solo per le minoranze, ma anche in sintonia con le aspettative dei cittadini, a seguito della conoscenza dei dati relativi all'esercizio 2012.

Rivendica la parità di trattamento dei cittadini di Fara rispetto ad altri Comuni, anche vicini, che hanno pagato di più, riferendosi, in particolare, alle aliquote abitazione principale 2012, stabilite in un primo momento allo 0,45 e successivamente allo 0,55.

Richiamando gli eventi dello scorso esercizio, rileva al proposito inadeguatezza e incapacità amministrativa per avere "fatto pagare tasse in più" ai cittadini faresi, garantendo gli stessi servizi come gli altri comuni.

S'interroga come sia possibile quest'anno "spendere", contrariamente all'esercizio precedente, non essendo cambiato nulla e riducendo le aliquote.

Il Sindaco invita il Consigliere Filotto a presentare l'emendamento, sottolinea di avere individuato l'aliquota al 5%, non per piacere, ma per potere predisporre il bilancio.

Il Consigliere Filotto sostiene che, a causa di errori, ci si vuole "tenere larghi" e, richiamandosi all'ultimo numero di Qui Fara, nel quale l'A.C. dichiara l'impegno di valutare la possibilità di una sensibile riduzione delle aliquote Imu, ribadisce che la gente si aspettava il 4 e non il 5%.

L'Assessore Moleri sottolinea l'anomalia di approvare le aliquote Imu separatamente dal bilancio, così non potendo vedere i dati concreti, i quali, a suo dire, garantiscono l'allineamento con le aliquote proposte.

Rappresenta anche altri dati oltre all'Imu, relativi all'addizionale irpef, che altri comuni hanno imposto l'aliquota massima, e al patrimonio più consistente di altri comuni, senza dare maggiori servizi.

Il Consigliere Filotto rileva la carenza di introiti relativi alle attività produttive per incapacità amministrativa.

L'Assessore Moleri sostiene la scelta di non cementificare il territorio.

Il Consigliere Filotto richiama la possibilità di ristrutturare il patrimonio esistente, senza intaccare altro territorio.

Il Consigliere Solbiati chiede se è possibile variare successivamente le aliquote in diminuzione.

Il Responsabile del Servizio Finanziario, dr. Cremaschi, risponde che non è possibile in diminuzione, in quanto la norma consente l'adeguamento in sede di verifica degli equilibri di bilancio.

Il Consigliere Solbiati, prendendo spunto dalla risposta, che le aliquote si possono modificare in aumento, sostiene la motivazione di partire con le tariffe minime, come proposto dal Consigliere Filotto.

Evidenzia il capestro del patto di stabilità, che non consente di utilizzare i maggiori introiti e che può causare il rischio di costituire un avanzo d'amministrazione.

Per questo motivo, ritiene più prudente stabilire aliquote minime e verificare a settembre l'eventuale necessità di aumenti.

Il Sindaco, nel rilevare una contraddizione nell'esposizione del Consigliere Solbiati, afferma che "allora va bene la scelta dell'anno scorso".

Il Consigliere Solbiati sostiene che l'anno scorso ci sono stati errori di valutazione e respinge l'interpretazione data dal Sindaco alle sue parole, ribadendo che l'aumento delle aliquote Imu può servire per coprire eventuali spese e non per costituire avanzo d'amministrazione.

L'Assessore Moleri sostiene che il bilancio "deve stare in piedi" e che le aliquote deliberate oggi servono per approvare il bilancio a giugno.

Il Consigliere Filotto ritiene possibile presentare l'emendamento di riduzione delle aliquote, in quanto non ancora deliberato lo schema di bilancio da parte della G.C. e per rispondere alle aspettative della popolazione.

Appellandosi alla prudenza in termini programmatici e d'indirizzo, ribadisce la proposta di ridurre le aliquote come rappresentato in precedenza.

Il Sindaco pone, quindi, in votazione l'emendamento proposto dal Consigliere Filotto, come di seguito riportato:

- punto b della proposta di deliberazione, riduzione aliquota da 0,5% a 0,4% per le abitazioni principali;
- punto d, riduzione aliquota da 0,96% a 0,76% per gli altri immobili.

Il Consiglio Comunale con voti favorevoli n. 3 (Filotto, Gambaroni, Solbiati), contrari n. 11, **respinge** la proposta di emendamento presentata dal Consigliere Filotto.

Di seguito, il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione depositata.

Favorevoli n. 11, contrari n. 3 (Filotto, Gambaroni, Solbiati)

Pone, infine, in votazione l'immediata eseguibilità dell'atto.

Favorevoli n. 11, contrari n. 3 (Filotto, Gambaroni, Solbiati)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 13 del decreto legge 201/11 convertito dalla legge 214 del 22.12.2011, *che al comma 1 prevede l'istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono e l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015;*

Richiamato, altresì, il comma 380, articolo 1, della legge n° 228/2012 il quale prevede che per gli anni 2013 e 2014 il gettito dell'IMU sia interamente attribuito ai Comuni, salvo il gettito sugli immobili a destinazione produttiva appartenenti alla categoria catastale D, spettante allo Stato in misura pari all'aliquota base dello 0,76%;

Atteso che tale decreto così dispone:

- comma 2: "L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo";

- comma 3: "La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo";

- comma 4: "Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B;

b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;

e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.”;

- comma 5: “Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.”;

Ritenuto, per quanto concerne le aliquote di determinare:

a) L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,96 per cento:

b) l'aliquota è ridotta allo 0,5 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze.

c). L'aliquota è dello 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

d) l'aliquota di base è pari allo 0,96 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

Avvertito che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;

Atteso che:

- l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (***ex alloggio coniugale***) nonché ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (***anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata***);

PRESO ATTO dell'esito della votazione alla proposta di emendamento, presentata dal Consigliere Filotto;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs n° 267/2000;

Sentito l'esito della votazione proclamato dal Sindaco come segue:

Voti favorevoli n. 11,

Contrari n. 3 (Filotto, Gambaroni, Solbiati);

su n. 14 Presenti;

a maggioranza

DELIBERA

CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale per presente atto anche se materialmente non ritrascritte.

APPROVARE le aliquote e detrazioni dell'IMU sperimentale per l'esercizio 2013 come segue:

- a. l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,96 per cento;
- b. l'aliquota è ridotta allo 0,5 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze;
- c. l'aliquota è dello 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
- d. l'aliquota di base è dello 0,96 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;
- e. l'aliquota è dello 0,96% per terreni agricoli ed aree fabbricabili;
- f. detrazioni: dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di Euro 400.

Con separata votazione il cui esito è proclamato dal Sindaco come segue:

Voti favorevoli n. 11,

Contrari n. 3 (Filotto, Gambaroni, Solbiati);

su n. 14 Presenti;

a maggioranza

DELIBERA

RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs 267/2000.

<p>IL CONSIGLIERE ANZIANO F.to Aloisio Giuseppe</p>	<p>IL PRESIDENTE F.to PIAZZALUNGA Valerio</p>	<p>IL SEGRETARIO F.to Dott. Enrico Maria GIULIANI</p>
---	---	---

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;
visto lo Statuto Comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Dalla residenza comunale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Enrico Maria GIULIANI

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi ed è diventata esecutiva oggi _____, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (*art. 134, c. 3 del T.U. n. 267/2000*).

Dalla residenza comunale, li _____

Il Segretario Generale
Dott. Enrico Maria GIULIANI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Fara Gera d'Adda,, 07/05/2013

Il Responsabile di Servizio
Dott. Alessandro CREMASCHI